

23588 14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 13913/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oron. 23588

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO PICCININNI

- Presidente vd, 14/10/2014

Dott. ETTORE CIRILLO

- Consigliere - PU

Dott. STEFANO OLIVIERI

- Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI

Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA

Rel Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13913-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2014

contro

3128

& C.

SNC in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA

presso lo studio dell'Avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente

giusta delega in calce;

- controricorrente -

che

avverso la sentenza n. 48/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 04/05/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 14/10/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA


VELLA;

udito per il ricorrente l'Avvocato chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato

delega Avvocato che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per l'annullamento della sentenza e rimessione atti al





RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica fiscale a carico della società "

SNC DI ", connessa alle indagini penali coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, in relazione all'ipotesi di reato associativo diretto alla perpetrazione di evasioni Iva attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ove alla contribuente era stato attribuito il ruolo di società "filtro", l'Agenzia delle entrate di Genova notificava in data 7.6.2005 avviso di accertamento n relativo all'anno di imposta 2000, con cui venivano rettificati, ai sensi degli artt. 54 , d.P.R. n. 633/72 e 41

bis, 42 e 43 d.P.R. n. 600/73, i redditi di impresa ai fini delle imposte di ette (IRPEG ed IRAP) ed il volume di affari a fini IVA.

La società impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Genova, che con sentenza n. 155/4/07 accoglieva il ricorso ritenendo non provata la natura fittizia delle operazioni contestate come inesistenti.

L'Agenzia delle entrate proponeva appello, ma l'adka C.T.R. della Liguria, con sentenza n. 48 del 26.3.2009 confermava la sentenza impugnata, ritenendo che le prove fornite dalla contribuente risultassero "prevalenti rispetto alle presunzioni prefigurate dall'Ufficio" e che non sussistessero i presupposti per la riforma della sentenza di prime cure, non apparendo scindibile "la parte ipoteticamente oggetto di elusione fiscale da quella delle operazioni realmente effettuate".

Per la cassazione della sentenza d'appello, depositata il 4.5.2009 e notificata il 19.3.2010, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso notificato in data 18-25.5.2010, affidato a tre motivi,

L'Intimata ha resistito con controricorso, notificato il 28.6.2010.

CONSTRERATO IN DIRITTO

1. Prima di scendere all'esame dei tre motivi di ricorso proposti dall'Agenzia delle entrate, tutti per vizi motivazionali in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod.proc.civ., questa Corte rileva che i due gradi di giudizio di merito si sono svolti solo nei confronti della società contribuente "

SNC DI

" - in persona del legale rappresentante e non anche nel confronti del soci della stessa società, septiene sussistesse nella fattispecie un'ipotesi di litisconsorzio necessario

originario tra tutti i predetti soggetti, non rilevata dai giudici di merito.

1.1. Tale rilievo riveste carattere pregludiziale e decisivo in questa sede, in cui si discute (anche) di redditi di impresa di una società di persone, al fini delle relative imposte dirette IRPEG ed IRAP, che influiscono pro-quota sui redditi personali del suoi soci.

- 1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche di recente ribadito (sent. n. 20075 del 24 settembre 2014), l'unitarietà dell'accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con l'automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti dei procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ciò, appunto, per la ragione che essa non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato. Di qui la configurazione di un caso di litisconsorzio nesessario originario.
- 1.3. Di conseguenza, il ricorso proposto anche da uno soltanto del soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 546/92 (salva la possibilità di riunione, al sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsoru necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado dei procedimento (v. Cass. s.u., sent. n. 4815 del 2008; conf., ex multis, Cass., sent. n. 1047 del 2013 e nn. 13073 e 23096 del 2012).
- 2. Con particolare riferimento all'Irap, questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile all'Ilar in forza dei suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi è della sua proporzionalità (cfr. artt. 17, comma 1, e 44, D.Lgs. n. 446/97) ed essendo essa imputata per trasparenza al soci, al sensi dell'art. 5, d.P.R. n. 917/86, al pari delle imposte sui redditi, il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società (Cass. s.u., sent. n. 10145 dei 2012; Cass., sent. n. 13767 del 2012).
- 3. Di conseguenza, nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale della Liguria non avrebbe potuto decidere la causa nel merito, ma l'avrebbe dovuta rimettere alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi dell'art. 59 comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/92, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati.
- 4. Ebbene, laddove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata ne dai collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio), nè dai collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa primo giudice, o comunque a riunire i processi in ipotesi separatamente



instaurati dai litisconsorti necessari, al sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 546/92), deve disporsi - anche d'ufficio - l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, al sensi dell'art. 383, ult.co., cod.proc.civ. (Cass., s.u., sent. n. 3678 del 2009; conf. Cass., sent. n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010 e n. 138825 del 2007).

5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova e con compensazione delle spese dell'intero gludizio, attese le ragioni della decisione fondata esclusivamente sull'esame d'ufficio di una questione pregiudiziale.

P.Q.M.

La Corte cassa l'impugnata sentenza, con rinvio alla Commissione Pributaria Provinciale di Genova. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2014.

Il Consigliere est.

Il Présidente

Il Funziona in Stortiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1. 5 NCV. 2014

Manda BARAGONA

ud. 14/10/2014